

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II  
N. 14

## PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TATARELLA, VALENSISE

Modificazione dell'articolo 49, comma 1, del Regolamento concernente la votazione a scrutinio palese delle autorizzazioni a procedere

Presentata il 30 aprile 1993

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Dopo l'esito delle votazioni a scrutinio segreto sulle autorizzazioni a procedere nei confronti dell'on. Craxi, da più parti, anche di maggioranza, è stata chiesta in sede parlamentare la riforma in tempi brevi dell'immunità parlamentare avviata sin dall'inizio della legislatura.

La richiesta è *minimalista* rispetto alla gravità del caso. La richiesta inoltre è *fuorviante* rispetto alle attese e alle reazioni della pubblica opinione in quanto con i tempi lunghi e tormentati dell'*iter* legislativo-parlamentare significa solo rinviare *sine die* il problema.

L'*iter* più semplice è quello della via regolamentare e pertanto proponiamo la modifica dell'articolo 49 del Regolamento che prescrive lo scrutinio segreto per le votazioni riguardanti le persone. Chiediamo la modifica dell'articolo 49 per escludere dal voto segreto sulle persone le autorizzazioni a procedere. Ciò al fine di arrivare ad una *abrogazione implicita ed immediata* dell'istituto, anche in considerazione della valutazione giuridica e formale di un voto che non riguarda tanto le persone quanto il delicato rapporto tra il Parlamento e Magistratura.

---

**XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI**

---

Votare apertamente e a voto palese significa tra l'altro essere coerenti con le posizioni prese dai gruppi in sede di Giunta per le autorizzazioni a procedere. Se non si modifica il Regolamento assisteremo alla farsa di decisioni prese in Giunta nel senso giusto, conformi al di-

ritto e alle iniziative della Magistratura e poi denegate in Aula con l'arma del voto segreto e senza pubbliche assunzioni di responsabilità.

Tutto ciò deve finire perché è in contrasto con il segno storico dei tempi che viviamo.

TESTO PROPOSTO

—

ART. 49.

*Al comma 1, dopo le parole: « riguardanti le persone, » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione di quelle relative alle autorizzazioni a procedere, ».*

